



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione ordinaria di I convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2023.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di febbraio alle ore 19,00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco	SI	\\
2) Andreoletti Giovanni	Consigliere di maggioranza	SI	\\
3) Rosina Ambrogio	“	SI	\\
4) Battaglia Anna Maria	“	SI	\\
5) Gafforini Umberto	“	SI	\\
6) Bolognini Maria Carla	“	SI	\\
7) Notaro Rosario Giuseppe	“	SI	\\
8) Zanetti Cristina	“	\\	SI
9) Fossati Federico	Consigliere di minoranza	SI	\\
10) Fonio Claudia	“	\\	SI
11) Argirò Vincenzo	“	SI	\\

Assiste il Segretario Comunale Cirigliano dr.ssa Carmen il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con Deliberazione n.8 in data 15.05.2020 dal Consiglio Comunale.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 18.03.2022 con la quale venivano deliberate le aliquote IMU per l'anno 2022.

Considerato che, a decorrere dall'anno 2022, non sono più soggetti all'imposta comunale sugli immobili i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti *“beni merce”*)

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo per le restanti tipologie di immobili come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 4 per mille (0,4 %);
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): euro 200,00;
- aliquota prevista per i terreni agricoli: 10,4 per mille (1,04%);
- aliquota prevista per le aree fabbricabili: 10,4 per mille (1,04%);
- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille (0,1%);
- aliquota prevista per gli altri fabbricati: 10,6 per mille (1,06%);

Ritenuto che i valori venali di riferimento per zone omogenee deliberato in data 15 maggio 2020, con atto n.9 siano ancora attuali.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU di cui al comma 757 della citata legge di bilancio 2020, inizierà a decorrere dall'entrata in vigore del decreto istitutivo del modello, ad oggi non ancora emesso.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Acquisiti i pareri favorevole tecnico e contabile sulla proposta di deliberazione.

Con 8 voti favorevoli ed un astenuto (Consigliere Argirò) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 4 per mille (0,4 %);
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): euro 200,00;
 - aliquota prevista per i terreni agricoli: 10,4 per mille (1,04%);
 - aliquota prevista per le aree fabbricabili: 10,4 per mille (1,04%);
 - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille (0,1%);
 - aliquota prevista per gli altri fabbricati: 10,6 per mille (1,06%).
- 2) Di confermare i valori venali di riferimento per zone omogenee deliberati con atto del Consiglio Comunale n.9 del 15.05.2020 anche per l'esercizio 2023.
- 3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 4) Di dichiarare, con separata votazione espressa per alzata di mano, con 8 voti favorevoli ed un astenuto (Consigliere Argirò), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Zucco Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 20.02.2023

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale on line il 28.02.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

Data 28.02.2023

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Fontana dr. Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

.....

Data 20.02.2023

Attesto che la presente deliberazione:

- ✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267.2000
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267.2000.

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 20.02.2023